COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 157

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni all'Università di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (734) 157

PRESIDENTE 157, 158
CARONIA, *Relatore* 158

Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (733) 158

PRESIDENTE 158

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450). 159

PRESIDENTE . . 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 172, 173, 174, 175
GUI, *Relatore* . 159, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175
MARZANO 159, 164
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 160, 161, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 174
LOZZA 159, 161, 164, 165, 167, 169, 170 171, 172, 173, 174, 175
FABRIANI 161, 164, 165
MALAGUGINI 162
SORGI 162, 166, 171, 172, 173
RESTA 162, 173
PITZALIS . . . 165, 170, 171, 172, 173, 175
CARONIA 174
GAUDIOSO 175
TITOMANLIO VITTORIA 175

Votazione segreta:

PRESIDENTE 176

La seduta comincia alle 9,30.

SORGI, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Moro è sostituito, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, dall'onorevole Marconi.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni all'Università di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 2 mi-

lioni all'Università di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima ». Su questo disegno di legge la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, in data 8 aprile 1954. Esso è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, in data 18 marzo 1954.

L'onorevole Caronia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARONIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la concessione di un contributo all'Istituto di geologia dell'Università di Bologna. Questo Istituto ha una breve storia: istituito presso le grotte di Postumia, in seguito al doloroso passaggio di tale zona alla Jugoslavia, è stato trasferito presso l'Università di Bologna. Sarebbe opportuno conservare l'attività di questo Istituto, benemerito per tutte le ricerche di speleologia, che hanno una importanza non solamente turistica, ma anche scientifica, specialmente per la conoscenza del sottosuolo. Pertanto, essendo l'Istituto privo di mezzi, il Ministero ha opportunamente creduto di assegnare ad esso una modesta dotazione di 2 milioni perché possa continuare la sua benemerita attività.

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato il quale ha apportato una modifica sulla quale francamente non sono d'accordo. Se mai, la modifica che io avrei introdotta, sarebbe stata quella di aumentare questa scarsissima dotazione. In fondo, l'emendamento inserito dal Senato viene quasi a limitare l'attività di questo Istituto, perché al primo articolo, dove è detto: « È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni a favore dell'Università di Bologna per l'espletamento di speciali studi e ricerche sulle grotte italiane » aggiunge: « con particolare riferimento a quelle di Castellana (Puglia) ». Il patrimonio speleologico italiano è ricchissimo e non è opportuno limitare solamente a una zona le ricerche in questo campo. Pertanto, pur tenendo presente che è importante studiare anche le grotte di Castellana, non avrei limitato a queste la funzione dell'Istituto. Ma per non ritardare l'approvazione della presente legge, non propongo di sopprimere l'emendamento del Senato. Se un emendamento, ripeto, si doveva fare, era quello di aumentare la cifra che è veramente irrisoria.

Concludendo, propongo che il disegno di legge sia approvato e formulo il voto, anche a nome della nostra Commissione, che la dotazione di questo importante Istituto sia aumentata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni a favore della Università di Bologna per l'espletamento di speciali studi e ricerche sulle grotte italiane, con particolare riferimento a quelle di Castellana (Puglia), cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo 1, che farà capo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, in data 8 aprile 1954. Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, in data 18 marzo 1954.

Poichè il relatore è assente, svolgerò io stesso la relazione.

Il progetto di legge in esame aumenta la dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000. La dotazione fu stabilita dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in una somma appunto di 500.000 lire. Gli avvenimenti successivi, la svalutazione monetaria ed altre difficoltà hanno reso più che giustificato l'aumento

oggi proposto. Credo non sia necessario illustrare ulteriormente il provvedimento, data l'importanza del compito che svolge la Società geografica italiana, e data anche la necessità di adeguare il contributo al valore della moneta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a cinque milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Nelle precedenti sedute, vennero approvati i primi sei articoli ed era stata iniziata la discussione dell'articolo 7, di cui do nuovamente lettura:

« Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo ».

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Resta, che propone di aggiungere alla fine del comma le parole: « previo parere obbligatorio della commissione di cui all'articolo 5 », articolo che già abbiamo approvato.

GUI, *Relatore*. L'argomento era stato dibattuto a lungo; si era discusso se attribuire la decisione sul ricorso alla commissione di cui all'articolo 5. L'onorevole Resta avanzò una proposta intermedia, che cioè si dovesse sentire la commissione il cui parere, però, non è vincolante. Questo è il valore della formula Resta. Personalmente, avevo dichiarato di preferire il testo della legge.

MARZANO. Ritengo che il principio suggerito dall'onorevole Resta debba essere accettato, anche per analogia a quanto abbiamo deciso a proposito delle libere docenze per le quali si è detto che il Ministro deve chiedere il parere del Consiglio Superiore che, però, non è vincolante.

LOZZA. Ricordo che nell'altra seduta si manifestò uno schieramento largamente favorevole all'emendamento.

GUI, *Relatore*. Non ricordo. Il mio parere si ricollega alla discussione svolta sull'articolo 5. Era stato proposto di inserire tra le competenze di quella commissione anche quella di rivedere le qualifiche che il preside dà ai professori. Ma considerando che questo metterebbe i presidi in gravi difficoltà, poiché la commissione provinciale è composta anche di professori i quali dovrebbero rivedere ciò che il preside ha deciso riguardo ad altri professori circa la qualifica, l'emendamento fu respinto. Si disse anche che se i presidi fossero costretti a discutere dinanzi ad altri professori le ragioni per cui hanno dato una qualifica piuttosto che un'altra, essi finirebbero col dare a tutti l'ottimo. Reintrodurre qui l'emendamento chiedendo il

parere di quella commissione per il medesimo problema, non mi sembra opportuno, sia perché la nostra Commissione già si è espressa nel senso che ho detto, sia per ragioni sostanziali che sono le stesse. Mettere il preside nella condizione di veder discusse le qualifiche che egli ha dato, non dal provveditore e magari neppure da altri presidi, ma da professori di ruolo, costringerlo a giustificare valutazioni che sono soggettive, fondate su motivi delicati, è contrario, a mio avviso, allo scopo che vogliamo raggiungere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono d'accordo con il relatore. Vorrei richiamare la ragione per la quale già nell'esame dell'articolo 5, si è giudicato opportuno non insistere nell'emendamento che allora era stato presentato. La ragione fu che non si può istituire su semplici note di qualifica, su fatti disciplinari di ordinarissima amministrazione, una procedura così complicata; questa deve essere la più rapida possibile e deve esaurirsi alla periferia. E se questo si vuole, si deve dare la responsabilità precisa a una persona determinata che è il provveditore. Il fatto che al giudizio del preside si debba sovrapporre ad un certo momento il giudizio del provveditore, mi pare garanzia sufficiente perché le note di qualifica siano date con la necessaria obiettività. Qualunque altra aggiunta limiterebbe in un certo senso, come il relatore ha prospettato, la libertà dei presidi che si vedrebbero costretti a dare sempre la qualifica di « ottimo ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione dell'articolo 7.

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma c'è l'emendamento aggiuntivo Resta, non accettato né dal Governo né dal relatore. Voteremo prima il testo, poi l'emendamento aggiuntivo.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Resta: « previo parere obbligatorio della commissione di cui all'articolo 5 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma, sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 7, pertanto, risulta approvato nel testo originario del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 8:

« Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, agli insegnanti nominati dai Provveditori agli studi sono accordati congedi alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) insegnanti nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto della metà;

b) insegnanti che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico ».

Prego il rappresentante del Governo di illustrare l'emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo propone questa diversa disciplina in conseguenza del carattere annuale che il progetto di legge attribuisce alla funzione degli insegnanti non di ruolo. Poichè l'assunzione è annuale e la conferma è subordinata al conseguimento di una determinata qualifica che si ottiene solo dopo sette mesi di servizio, sembra sufficiente stabilire in trenta giorni il periodo di assenza trascorso il quale, se l'interessato non riprende servizio, il rapporto di impiego si deve intendere risolto automaticamente.

LOZZA. È vero che l'incarico è annuale, ma assume carattere continuativo per il diritto alla conferma che abbiamo concesso. Questa norma restrittiva proposta dal Governo, mi pare vada contro i diritti stessi della categoria. L'articolo 9 del testo con la lettera *c*) serve a dare una maggiore tranquillità. Non credo sia il caso di impegnare una lunga battaglia su questo articolo, perchè non saranno molti coloro che potranno riferirsi alla lettera *c*). Ma nello stesso tempo è bene lasciare questa norma che è più comprensiva verso la categoria che lavora e si sacrifica. Sarei, quindi, favorevole a mantenere l'articolo 9 come è nel testo presentato.

GUI, *Relatore.* Saranno pochi i professori che arriveranno a cinque anni di servizio continuativo. Ma se qualcuno ci arriverà, gli si può concedere questo trattamento in caso di malattia. Sarei, quindi, favorevole a lasciare l'articolo 9 come è stato presentato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto alla Commissione. Osservavo che, a stretto rigore, l'interpretazione del Governo poteva essere più adeguata al nuovo carattere che si è dato a questa disciplina degli insegnanti non di ruolo.

PRESIDENTE. Bisogna, però, tener presente il carattere di stabilità dato dal diritto alla conferma.

Posso interpretare la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario come un ritiro dell'emendamento. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 9 come è nel testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10.

« I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni ».

Il Governo aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10, emendamento collegato con quello alll'articolo 9. Essendo rimasto quest'ultimo articolo nel testo originario, deve rimanere anche l'articolo 10.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11.

« I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

Non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« I congedi di cui ai precedenti articoli sono accordati dal capo di Istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'Autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di Istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva ».

FABRIANI. Propongo si dica « concessi » al posto di « accordati », che è un francesismo da evitarsi.

PRESIDENTE. Votiamo l'articolo 12 per divisione. Pongo in votazione la prima parte del primo comma fino alla parola « sono ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Fabriani: sostituire « concessi » ad « accordati »

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma.

(*Sono approvati*).

Viene ora un articolo 12-*bis*, nuovo, presentato dagli onorevoli Resta e Malagugini:

« Il rapporto di impiego dei professori non di ruolo, che siano eletti deputati o senatori della Repubblica, rimane sospeso per la du-

rata del mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Tale sospensione concerne gli effetti economici e non lo stato giuridico degli eletti, che rimangono confermati ogni anno con la qualifica di servizio attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e col punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare ».

Prego l'onorevole Malagugini di illustrarlo.

MALAGUGINI. L'emendamento è stato suggerito da un caso particolare che si è presentato: uno dei nostri colleghi che è insegnante fuori ruolo, rischiava di vedersi ingiustamente – ad avviso dell'onorevole Resta e mio – danneggiato nei confronti delle disposizioni che vigono in materia per gli insegnanti di ruolo.

Si è cercato un temperamento. Mentre per gli insegnanti di ruolo non solo rimane intatto il contratto di impiego, ma si continua anche a corrispondere gli assegni relativi – cosa che non ho mai capito perché avvenga, ma contro la quale invano mi sono battuto, – questi colleghi fuori ruolo conserverebbero lo stato giuridico con la qualifica conseguita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e con punteggio relativo, per cui si assicurerebbe loro la teorica continuazione del servizio senza, però, gli assegni, poiché non vi sarebbe nessuna giustificazione giuridica a cui attingere.

GUI, *Relatore*. Quali effetti avrebbe questo nuovo articolo ?

MALAGUGINI. Quando uno non è più deputato, gli anni che ha trascorso come parlamentare gli sono computati come se avesse prestato servizio in qualità di insegnante, e quindi ha diritto alla conferma e ai vantaggi che gli anni di insegnamento assicurano.

SORGI. Mi pare che l'emendamento sia in un certo senso contro legge, dato che l'incarico è annuale e dopo un anno c'è la conferma. Nell'articolo nuovo, invece, si parla di durata indeterminata, senza accennare a conferma.

RESTA. Per maggior precisione, il secondo comma dell'articolo può essere così formulato:

« Tale sospensione concerne gli effetti economici e non lo stato giuridico degli eletti che rimangono confermati ogni anno con la qualifica di servizio loro attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e con punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare ».

Si inserisce, così, il concetto di conferma che era implicito, ma che è meglio chiarire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-*bis*, nuovo, in cui il secondo comma è modificato secondo la formulazione testé letta dall'onorevole Resta.

(*È approvato*).

L'articolo 12-*bis*, risulta pertanto del seguente tenore:

« Il rapporto di impiego dei professori non di ruolo, che siano eletti deputati o senatori della Repubblica, rimane sospeso per la durata del mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Tale sospensione concerne gli effetti economici e non lo stato giuridico degli eletti, che rimangono confermati ogni anno con la qualifica di servizio attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e col punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare ».

La numerazione sarà stabilita in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 13:

« Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di Istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato ».

Non è stato presentato alcun emendamento. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati ».

Non è stato presentato alcun emendamento. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Quando l'interesse della Scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata, nel corso dell'anno scolastico, anche oltre la scadenza del termine massimo e, comunque, non oltre la fine dello stesso anno scolastico. Per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno ».

C'era un emendamento soppressivo presentato dal Governo che, però, lo ha ritirato. Pongo in votazione l'articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1°) l'ammonizione;

2°) la censura;

3°) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4°) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5°) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;

6°) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° sono inflitte dal capo dell'Istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4°, 5° e 6° decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo del n. 4) del primo comma.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche questo emendamento si riferiva a quel concetto di disciplina annuale. Pertanto, il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Contro le sanzioni inflitte dai capi di Istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

« Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 16.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al numero 3° dell'articolo 16.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

« Le sanzioni di cui ai numeri 5° e 6° dell'articolo 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina ».

C'è quì un emendamento Lozza, che propone di sostituire alle parole: « L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia » (comma terzo), le altre: « Sono garantiti comunque gli assegni alimentari alla famiglia ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrare l'emendamento.

LOZZA. Con questo emendamento vorrei introdurre il principio che la famiglia deve sempre essere scissa dalla responsabilità e dalle mancanze dell'insegnante, e quindi gli assegni alimentari *debbono* e non *possono* essere garantiti alla famiglia.

FABRIANI. La formula « può » è comune a tutte le norme disciplinari di tutti gli enti, perfino ospedalieri. Normalmente si dà luogo agli assegni alimentari per la famiglia; però, si suppone l'eventualità che vi siano furti in denaro, per cui la famiglia non ha bisogno di questi assegni alimentari. Io, quindi, sarei dell'avviso di lasciare il testo come è, perché, ripeto, normalmente gli assegni alimentari si danno.

GUI, *Relatore*. Mi pare che la differenza non sia di grandissimo rilievo. La formula « può » cautela meglio l'Amministrazione nel caso di addebiti particolari, come quelli di natura economica a cui ha accennato il collega Fabriani. Del resto, mi pare che l'Autorità scolastica in ogni caso, fatta eccezione per queste situazioni particolarmente gravi, concede gli assegni alimentari alla famiglia.

La formula del testo, poi, costituisce nei riguardi dei professori un ulteriore avvertimento della gravità delle conseguenze che avrebbero le mancanze in cui dovessero incorrere. Sarei, pertanto, favorevole a conservare il « può ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'avviso che debba restare l'espressione del testo che va intesa appunto nel senso che è stata esposta. Dopo le spiegazioni che sono state date, essa serve a cautelare meglio l'Amministrazione. È evidente che quel « può » significa invito a concedere gli assegni alimentari in tutti i casi in cui sia umanamente possibile.

LOZZA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 20 nel testo dianzi letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di Istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 20.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 22.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di Istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego é risolto di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 16 ».

MARZANO. Se invece il professore viene assolto, cosa succede ? Viene riassunto ?

GUI, *Relatore*. Si, è detto nell'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 sul quale non ci sono emendamenti

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

« Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicem-

bre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1175, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle disposizioni finali.

Do lettura dell'articolo 24:

« Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età ».

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma. Stiamo attenti al significato di questo emendamento. Vuol forse significare che mentre i professori di ruolo cessano col 70° anno, quelli non di ruolo restano in servizio ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La soppressione di questo secondo comma era legata alla soppressione di tutti gli articoli precedenti per i quali c'era l'emendamento soppressivo del Governo, sempre in base al concetto che l'incarico è annuale. Evidentemente, essendosi mantenuti gli altri articoli, sopprimere questo comma significherebbe che in questo caso si vuole andare oltre i 70 anni. Per ragioni di chiarezza è quindi preferibile che il comma rimanga.

FABRIANI. Si potrebbe portare il limite ai 60 anni.

PITZALIS. Oppure ai 65.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento del Governo è stato ritirato, pongo in votazione l'articolo 24 di cui ho dato lettura nel testo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

« Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande ».

Su questo articolo c'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo, presentato da Governo, e un emendamento Lozza che propone di sostituire l'articolo con il seguente:

« I professori non di ruolo in servizio nelle scuole secondarie statali (idonei e abilitati con un anno di servizio nell'ultimo triennio, laureati con un triennio di servizio nell'ultimo quinquennio), sono ammessi, a domanda, a far parte di una graduatoria provinciale di merito, per classi o gruppi di classi di concorso, aggiornabile sulla base di una tabella permanente per la valutazione dei titoli, e viene loro assegnato il posto di insegnamento (cattedre o gruppi orari) secondo l'ordine di graduatoria. Nel caso di contrazione per qualsiasi motivo, dei posti assegnati, si utilizzano i posti di insegnamento di nuova istituzione o comunque disponibili, per assegnarli agli ultimi della graduatoria rimasti privi di posti.

In mancanza di tale possibilità, i professori rimasti senza posto sono utilizzati nell'ambito della Scuola per supplenze e, nell'istruzione tecnica, anche per assistenza alle presidenze o direzioni.

I professori non di ruolo laureati nelle condizioni di servizio prima indicate, al fine di mantenere la tutela di cui sopra, debbono conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento entro due sessioni, secondo le norme in vigore al momento dell'attuazione della presente legge ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrare l'emendamento.

LOZZA. L'emendamento da me proposto è costituito da tre commi.

Nel primo comma si stabilisce *una tantum* un ruolo che, per intenderci, chiameremo di stabilizzazione relativa, anche se forse la definizione è impropria. Bisogna considerare il gran numero di professori che oggi sono in servizio e che non riescono ad entrare malgrado i concorsi banditi. Sono insegnanti idonei, abilitati con molti anni di insegnamento. Ora si tratta di dare tranquillità e una certa stabilità alla categoria, oltre che una funzionalità continuata alla scuola. Pertanto, tenendo conto della situazione di

fatto esistente adesso, per gli insegnanti idonei e abilitati con un anno di servizio nell'ultimo triennio e per i laureati con un triennio di servizio nell'ultimo quinquennio – ma potremmo anche dire con quattro, cinque anni di servizio, perché l'importante è prendere i più anziani che da anni lavorano – si stabilisce un ruolo di stabilizzazione relativa, assicurando loro una continuità di lavoro. I vantaggi sono molti: in primo luogo per la scuola; quindi per la categoria, e infine per l'Amministrazione che da questo ruolo di stabilizzazione potrà partire per bandire altri concorsi, poiché in avvenire bisognerà pur pensare a dare sistemazione a coloro che sono idonei. Davanti alla nostra Commissione ci sono varie proposte. Io penso che tutte le richieste avanzate dai deputati, dai senatori e dalla categoria, potrebbero avere un momento di quiete ed essere meglio meditate, una volta attuata questa stabilizzazione, benché relativa.

Questo è il punto fondamentale della nostra proposta.

L'ultimo comma, poi, è legato al primo, poiché per i laureati bisogna stabilire fino a quando essi potranno godere del beneficio previsto dal primo comma. Noi pensiamo che possano rimanere in questa categoria fino a che non vi siano stati due bandi di esami di abilitazione: è la stessa cautela che si è adottata per i ruoli transitori e a me sembra giusta e necessaria.

Resta il secondo comma. Abbiamo detto che con il primo si crea un ruolo di stabilizzazione provvisoria. Invece, il secondo comma dispone che gli insegnanti, i quali non possono avere l'incarico nella scuola, sono utilizzati per supplenze e, nell'istruzione tecnica, anche per assistenza alle presidenze e direzioni, in modo che essi non vengono lasciati sulla strada.

Vorrei che la discussione avvenisse comma per comma. Se fossimo d'accordo sulla sosostanza, potremmo anche modificare la formula per venire incontro alle esigenze di tutti. L'emendamento è suggerito dall'esperienza di questi anni, e non è solo mio; in verità è la categoria che l'ha studiato, in parte in accordo con il Ministero della pubblica istruzione. Le organizzazioni sindacali e la categoria degli insegnanti contano molto su questo articolo. Si può cambiare la formulazione, ma l'importante è trovare una soluzione rispondente alle intenzioni che hanno determinato la proposta.

SORGI. Il disegno di legge non avrebbe alcun effetto pratico se escludessimo gli insegnanti non di ruolo non abilitati. Dall'esame delle statistiche di questi ultimi anni allegate al bilancio, ho ricavato i seguenti dati: gli insegnanti di ruolo sono 16.604; quelli di ruolo speciale transitorio sono 9.728; i non di ruolo sono 36.060. Tra questi ultimi quanti sono gli idonei e gli abilitati che potrebbero usufruire dei benefici di questa legge? Si dice che tra i non di ruolo vi siano sette, otto, diecimila abilitati. Non so se qualcuno sia in grado di fornire dei dati precisi.

C'è un'altra osservazione da fare. Non contemplando affatto i professori non di ruolo non abilitati, noi peggioriamo sensibilmente la loro situazione, perché le ordinanze che si emanano da due anni, prevedono per i non di ruolo non abilitati la conferma su domanda in base alla graduatoria. Non so a cosa si miri sopprimendo l'articolo, perché non si può tacere che il problema si agita proprio per gli insegnanti che non hanno l'abilitazione, poiché gli idonei e gli abilitati hanno già una certa stabilità, in quanto sono sempre i primi in graduatoria, ed hanno anche le graduatorie separate dal resto degli insegnanti. E mi permetto di osservare che il problema non è tanto degli insegnanti, quanto della scuola, poiché nelle classi assegnate agli insegnanti non di ruolo non abilitati, che sono molte migliaia, l'inizio delle lezioni si ritarda a novembre, dicembre, spesso anche a gennaio, ed in esse vi è un avvicendamento continuo di insegnanti, con quanto danno per la continuità didattica si può facilmente immaginare. Di conseguenza, se la scuola italiana soffre di un male, è quello di non avere degli insegnanti stabili. Io chiedo che si faccia qualcosa anche in questo campo. Se non siamo pronti a farlo adesso, possiamo sospendere la seduta per concertare qualcosa insieme; ma è necessario provvedere anche per questa che è la parte più grande degli insegnanti non di ruolo.

GUI, *Relatore*. Abbiamo di fronte a noi il testo originario e due emendamenti, uno dell'onorevole Lozza in un senso, e l'altro del Governo nel senso opposto, in quanto propone la soppressione dell'articolo. La questione al nostro esame riguarda l'opportunità o meno di ammettere ad usufruire di questa disciplina degli incarichi e delle conferme, oltre agli abilitati e a quei professori i quali, pur essendo semplici laureati, possono essere messi, secondo le disposizioni vigenti previste già nell'articolo 1 della presente legge, nell'albo degli abilitati, anche i professori laureati i quali abbiano un certo numero di anni di insegnamento. Il principio

è già accettato dal disegno di legge, nel testo presentato, poiché in esso si dice:

« Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione... possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Io sono per la conservazione di questo principio; conseguentemente, sono contrario all'emendamento soppressivo del Governo; poiché sembra logico che certi professori laureati i quali si trovano in servizio e che non hanno potuto ottenere l'abilitazione per ragioni varie, possano anche essi – sia pure dopo coloro che hanno il titolo di abilitazione – essere ammessi a fruire di questa disciplina degli incarichi e delle conferme.

Ma una volta ammesso il principio, si tratta di stabilire i limiti. Il testo stampato dispone che questi professori sono ammessi a tale disciplina sino a quando non sarà stata indetta una sessione di esami di abilitazione e non saranno quindi messi nella condizione di procurarsi il titolo di abilitazione ed entrare di pieno diritto nella disciplina degli incarichi e delle conferme. Forse il testo originario è alquanto impreciso perché adesso, mentre discutiamo, è in corso una sessione di abilitazione, per cui sarebbe opportuno precisare: «una nuova sessione di esami di abilitazione » per eliminare l'equivoco.

L'onorevole Lozza, dal canto suo, il vorrebbe ammettere a questa disciplina finché non si siano svolte due sessioni di esami di abilitazione. Ciò mi pare eccessivo, poiché in tal modo si ammette che questi professori siano respinti alla prima sessione e non conseguano l'abilitazione. Ciononostante conservano questo diritto speciale. Non vedo come lo si possa giustificare. Mi sembra invece giusto dire: « fino a quando non si sia espletata una nuova sessione di esami di abilitazione », poiché questa possibilità di conseguire il titolo deve essere concessa.

L'emendamento Lozza si differenzia dal testo anche perché contempla non solo i laureati in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ma anche i laureati che possono non essere in servizio a quel momento, ma che abbiano prestato un triennio di servizio nell'ultimo quinquennio.

Anche questo punto non mi sembra molto chiaro. Noi, col presente progetto di legge, diamo a tuti i laureati i quali si trovino in servizio il diritto di concorrere all'incarico e alla conferma. Ma come possiamo ammettere quelli che non erano in servizio, al diritto di avere la conferma? Questo mi sembra non richiesto ed anche non corrispondente. Così neppure agli idonei e agli abilitati che non si trovino in servizio quando entra in vigore la legge, possiamo dare il diritto alla conferma. Avranno diritto ad avere l'incarico, ad essere messi, cioè, nell'elenco degli incaricati per l'anno scolastico successivo.

L'emendamento Lozza vuole anche che questi professori abilitati con un anno di servizio nell'ultimo triennio, e laureati con tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio, siano comunque messi nella condizione di avere l'insegnamento, anche se per caso non vi siano cattedre disponibili. Infatti il secondo comma dispone:

« In mancanza di tale possibilità, i professori rimasti senza posto sono utilizzati nell'ambito della scuola per supplenze e, nell'istruzione tecnica, anche per assistenza alle presidenze e direzioni ».

Questo comma comporta una nuova spesa, perché si mantengono in servizio dei professori anche se non ci sono cattedre disponibili.

LOZZA. Non comporta alcuna spesa.

GUI, *Relatore*. A mio giudizio comporta un onere che non è previsto perché sono pagati anche se, nell'insieme della scuola, non ci siano i posti dove possano insegnare. Bisognerebbe, quindi, trovare il modo di coprire questo maggiore onere; non so se si debba richiedere in proposito il parere della Commissione Finanze e tesoro.

Io ho l'impressione che tutte queste preoccupazioni per dare l'incarico a questi professori non siano giustificate oltre quei limiti già contemplati nel testo presentato. Non dobbiamo dimenticare che, se non hanno l'incarico, hanno la supplenza, quindi non rimangono senza possibilità di occupazione. Infatti, la nostra legge distingue tra incarico e supplenza per i professori non di ruolo. All'incarico con diritto alla conferma vengono ammessi gli abilitati e quelli che, pur essendo laureati, hanno un titolo equivalente. oppure quei laureati che si trovino in servizio e siano in attesa di una nuova sessione di esami di abilitazione. Per tutti gli altri il progetto di legge prevede le supplenze, purché i posti ci siano; perché se non ci sono neanche per le supplenze, non li possiamo creare.

Io, pertanto, sarei favorevole a mantenere il testo stampato, nel quale, però, si

dovrebbe precisare meglio che si fa riferimento a una sessione di esami di abilitazione nuova, e non a quella in corso all'entrata in vigore della legge. In questo modo si darebbe effettivamente ai professori laureati la possibilità di conseguire il titolo in una nuova sessione di esami di abilitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'opinione del Governo è implicita nella presentazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 25, in quanto tale articolo, così come è riportato nel testo, venne formulato quando non erano ancora stati banditi i concorsi a cattedre indetti nel 1951 che ora sono già espletati o in via di espletamento. Di conseguenza, la condizione prevista nell'articolo si è praticamente già verificata.

Detto questo, perché tale era lo spirito nel quale era stata presentata una serie di emendamenti da parte del Governo, mi rendo conto che il problema di una norma transitoria, che esisteva allora in una forma alquanto diversa, può sussistere ancora. Per cui ritengo che il Governo possa non irrigidirsi sulla proposta soppressiva, purché, naturalmente, la nuova norma transitoria tenga conto di quello che è lo spirito a cui si informa tutto il provvedimento legislativo che stiamo esaminando; provvedimento che, come i colleghi riconosceranno, si è giustificato insistentemente, nelle fasi ormai abbastanza lunghe e complicate attraverso le quali è passato, principalmente con l'argomento che con esso si dava una sistemazione anzitutto agli insegnanti abilitati, cioè a coloro che sono nella scuola senza avere un posto di ruolo, ma con pieno diritto essendo forniti di abilitazione. E a questa distinzione fondamentale ci siamo attenuti finora fedelmente nel corso dell'esame del progetto. Ora si tratta di vedere fino a che punto si può prescindere transitoriamente da questa qualifica di abilitato, che è quella che legittima pienamente e stabilmente la presenza nella scuola degli insegnanti non di ruolo, in attesa che gli insegnanti, i quali debbono usufruire dei particolari diritti che sancisce questa legge, siano tutti in possesso del titolo.

La norma transitoria precedente era determinata dal fatto che erano in corso degli esami di abilitazione: considerando che una massa notevole di insegnanti non di ruolo non aveva avuto la possibilità di raggiungere l'abilitazione, si teneva conto anche di costoro, non escludendoli da una possibilità di stabilizzazione. Ora però un esame di abilitazione è stato espletato; se ne conoscono i risultati, anche se non sono ufficiali e non possono essere per il momento fatti valere. Altri esami di abilitazione sono già stati indetti, e si prevede che entro un termine relativamente non lontano ci saranno altri abilitati. La posizione del Governo su tale materia è sostanzialmente questa: non abbiamo niente in contrario a che anche i non abilitati, i semplici laureati che insegnano ed hanno un incarico, entrino nella graduatoria e conseguano una relativa stabilità, quale è quella che si dà con questo disegno di legge; però deve valere in maniera assoluta la distinzione per cui il professore abilitato ha la precedenza sul pofessore non abilitato. Ritengo che sarebbe veramente assurdo consolidare la posizione dei non abilitati a svantaggio degli abilitati. Il diritto che l'ultimo comma dell'emendamento Lozza precostituisce per gli insegnanti laureati non abilitati di farsi bocciare ben due volte, prima di cedere il posto a coloro che hanno già l'abilitazione avendola conseguita nella sessione di esami di abilitazione svoltasi quest'anno, mi pare sia una cosa che nessuno possa approvare in questa Commissione che ha come suo impegno principale quello di tutelare gli interessi e il decoro della scuola. E quando parlo di bocciati, mi riferisco sia a coloro che sono stati bocciati dalla commissione, sia a coloro che si sono bocciati da sè non presentandosi agli esami.

Concludendo: il Governo non ha niente in contrario a che vi sia una norma transitoria per cui, nell'intervallo fra l'entrata in vigore della legge e i successivi esami di abilitazione, possano inserirsi alla pari degli abilitati anche i laureati; ma dal momento in cui intervenga una nuova sessione di esami di abilitazione, gli abilitati – quelli cioè che si presentano con pieni titoli per poter insegnare – devono necessariamente avere la precedenza su coloro che non hanno l'abilitazione. Altrimenti commetteremmo veramente un'ingiustizia, e faremmo il danno della scuola.

Dovrei anche fare qualche osservazione sui singoli commi dell'emendamento. Quanto al primo comma, come è possibile che i laureati con un triennio di servizio nell'ultimo quinquennio che non siano in servizio quando entra in vigore la legge, entrino di diritto nella graduatoria dal momento che non ci sono? Mi pare che a maggior ragione valga il mio argomento, che hanno cioè diritto di entrare coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione.

Quanto al secondo comma, mi pare difficile interpretarlo in maniera diversa da come l'ha interpretato il relatore: esso di fatto isti-

tuisce dei posti, poiché l'insegnante ha lo stipendio completo pur non occupando una cattedra o un posto effettivo. Quindi, si pone il problema dell'onere finanziario.

Quanto al terzo comma, c'è la questione della estensione della norma transitoria che, secondo il parere del Governo, non deve andare oltre una prova di abilitazione.

Rispondo ora all'onorevole Sorgi che ha fatto riferimento – come si fa costantemente e con una notevole apparenza di fondamento – al gran numero di insegnanti non di ruolo che sono nella scuola italiana e che sarebbe urgente sistemare. Non ho elementi completi per rispondere; però ho per la scuola media dei dati che mi sono fatto aggiornare in questi giorni per poter avere alcuni elementi concreti in riferimento a questa materia. Ora nella scuola media – uno dei settori in cui vi è un gran numero di insegnanti – abbiamo per le materie letterarie 4.418 cattedre vacanti; le cattedre già messe a concorso – tra il concorso in via di espletamento e quello indetto che ha naturalmente bloccato i posti – sono 5.232, cioè superano di 814 quelle attualmente vacanti. Per la matematica le cattedre vacanti sono 1.292, quelle messe a concorso 1.093, ne avanzano quindi 199; per il disegno le cattedre vacanti sono 556, quelle messe a concorso 602, quindi 46 di più di quelle attualmente vacanti. Per il francese sono disponibili 122 cattedre; per l'inglese sono disponibili 59 cattedre, per il tedesco 15 e per lo spagnolo 7. Queste cifre relativamente modeste indicano come anche nel settore delle lingue straniere i posti veramente disponibili sono pochi. Infatti, normalmente nell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze in molte province si procede con un criterio di larga distribuzione, cercando di dare qualcosa, anche se è poco, a molti insegnanti. Quando, invece, si tratta di assegnare posti di ruolo, si occupano rapidamente molte di queste cattedre. Per esempio, il professore di lingua straniera nella scuola media deve insegnare in tre corsi; di conseguenza, dove prima c'erano due e anche tre insegnanti non di ruolo, l'insegnante di ruolo sarà uno solo.

Ho riferito questi dati che non sono completi – mi mancano quelli relativi al settore dell'istruzione tecnica – per dare un'idea un po' più concreta di quello che è effettivamente il rapporto tra posti di ruolo e posti dati ad incarico. Questi ultimi sembrano di più in conseguenza della diversa distribuzione ed anche per il fatto che ci sono delle cattedre come quelle di religione, di economia domestica, di storia dell'arte nei licei, e di parecchie materie tecniche nel settore tecnico-industriale, che difficilmente possono raggiungere il numero di ore necessarie per costituire il posto di ruolo e, quindi, vengono distribuite tra parecchi insegnanti. Così, nella scuola di avviamento sono necessarie 24 ore per costituire una cattedra; quando si raggiungono solo le 18 o le 20 ore, queste vengono divise tra due ed anche tre insegnanti. Allora si immagina che vi sia il posto per tre insegnanti di ruolo, mentre non c'è.

LOZZA. Credo di dover chiarire il mio emendamento. Tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo hanno fermato la loro attenzione sui punti meno importanti del mio emendamento. È evidente che, essendo stato bandito un concorso, quando dicessimo che ci riferiamo a una nuova sessione di esami di abilitazione bandita ed espletata, potremmo trovarci d'accordo. Si potrebbe, cioé, far riferimento non a due, ma a una sessione, non tenendo conto di quella in corso che già è stata bandita, ma della successiva.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Bisogna chiarire questo punto. Ora abbiamo una sessione che è quasi terminata, ed una bandita ma non espletata. Neanche di quest'ultima si dovrebbe tener conto ?

LOZZA. Il disegno di legge non è ancora legge, lo stiamo discutendo; quindi si deve dire: una sessione bandita ed espletata dopo che sarà stata approvata la legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ricordo che è già stata bandita la sessione di esame per diecimila posti.

LOZZA. Ci sono molti che non hanno presentato domanda per l'abilitazione ed in base a questa legge vorranno presentarla. Noi dobbiamo tener conto di questo. La legge avrà valora quando sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed allora i concorsi avranno già fatto un lungo cammino. Di conseguenza quella sessione a cui si fa riferimento, deve essere una nuova sessione, non quella già bandita ora. Chiarito questo, sono d'accordo che si dica « una sessione » e non « due », perché non vorrei si pensasse che vogliamo mantenere nella scuola insegnanti bocciati e ribocciati. Noi vogliamo che gli insegnanti si presentino agli esami di abilitazione banditi dopo l'approvazione della legge e la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed ottengano l'abilitazione. Se non

riusciranno, saranno esclusi da questo quadro che io chiamo di stabilizzazione provvisoria. Questo è il punto.

Quanto a coloro che non sono in servizio come incaricati, consideriamo che, per tutto quello che è avvenuto in seguito all'articolo 25 dell'ordinanza dell'anno scorso, possono essere nella scuola in questo momento solo come supplenti laureati anche con tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio, e idonei e abilitati con un anno di servizio su tre.

GUI, *Relatore*. Lei cosa vuole per costoro ?

LOZZA. Qualora per combinazione fossero rimasti fuori, come incaricati, coloro che hanno i requisiti specificati nel primo comma rientrano in questo quadro; perché la mia preoccupazione è di dare tranquillità alla scuola e agli insegnanti che, comunque siano in servizio, hanno acquisito dei diritti nell'insegnamento ed ora premono continuamente per avere dei bandi di concorso.

Lasciamo da parte per ora il secondo comma. Per il terzo ho già detto che accetto il riferimento a un solo bando.

Ma fondamentale è la prima parte dell'emendamento. Lei, onorevole relatore, considera gli insegnanti che sono in servizio quest'anno; il mio emendamento, invece, tiene conto anche degli insegnanti che hanno acquisito dei diritti negli anni precedenti e li ammette a questa sistemazione provvisoria. Il Ministero intanto può studiare la loro sistemazione. Forse esso pensa che possano essere sistemati solo con i bandi normali ? Ma si rende conto della situazione in cui si trovano tante persone che sono arrivate all'idoneità e non sono entrate nei ruoli ? Non può darsi che, studiando il problema, si trovi una migliore soluzione ? La formulazione che io propongo dà tranquillità per tutti: gli insegnanti che hanno i requisiti indicati nel primo comma, possono entrare in questo nuovo ruolo, perché si tratta di un nuovo ruolo, anche se provvisorio. E non dobbiamo aver timore di complicare le cose; invece le semplifichiamo, perché tante persone che dovrebbero presentare ogni anno i documenti, si metteranno invece tranquillamente ad insegnare considerando che è assicurata loro la continuità del servizio e che gli altri i quali premono per entrare, non potranno smuoverle.

GUI, *Relatore*. Sembra che tutto si riduca alla questione di coloro che non sono in servizio. Per costoro che cosa vuole l'onorevole Lozza ? L'incarico o la conferma ?

LOZZA. Desidero che abbiano l'incarico.

GUI, *Relatore*. Allora vedrà che, prospettata in questa luce, la questione è molto meno difficile di quanto può sembrare.

È evidente che a quelli che non sono in servizio, non possiamo dare la conferma, perché la conferma presuppone un servizio in corso. L'onorevole Lozza pensa che costoro possano avere l'incarico, che, cioè, quando entra in vigore la presente legge, possano essere ammessi in un ruolo che dia loro un certo diritto. Ma questo siamo disposti anche noi a concederlo; infatti ai laureati che si trovino in servizio, con l'articolo 25-*bis* nuovo che io ho proposto – ammesso che questo venga approvato – si concede la conferma, non l'incarico. All'incarico possono aspirare tutti i professori laureati, in servizio o non in servizio, finché non sia stata espletata una sessione di esami di abilitazione.

LOZZA. Ma il criterio della stabilizzazione *una tantum* a cui si ispira l'emendamento ?

PRESIDENTE. Questo criterio della stabilizzazione ripropone il problema dell'onere finanziario, perché in base ad esso si confermano in una tabella per la stessa cattedra – sia pure per un certo numero di anni – il professore incaricato quest'anno e quello che lo era l'anno scorso e che magari quest'anno non ha avuto nessun incarico; senza contare poi che quella cattedra potrà essere coperta da un titolare in seguito ai concorsi. È quindi necessario vedere chiaramente quale onere l'emendamento comporta. L'articolo 25, invece, non comporta nessun onere perché ammette una sola possibilità.

LOZZA. Io non desidero che il progetto di legge ritorni alla IV Commissione; piuttosto ritiro l'emendamento. Ma il Governo assuma le sue responsabilità. Non prenda in giro la categoria: quando si discute, si raggiunge un accordo e poi ci si ritrova al punto di prima.

PITZALIS. Desidero far osservare che l'articolo 25 del testo rappresenta una eccezione al principio generale, secondo il quale non possono essere incaricati se non gli idonei e gli abilitati. La legge, però, si preoccupa della situazione di fatto che esiste nella scuola nel momento in cui essa viene emanata e pubblicata, cioè degli insegnanti nè idonei nè abilitati che prestano servizio, e in loro favore fa questa particolare eccezione. Però, si tratta di una eccezione condizionata: costoro, cioè, vengono confermati nell'incarico a patto che nella prima sessione di esami di abilitazione conseguano il titolo necessario per poter essere incaricati. Questo è il tenore della legge, questo fu il motivo per cui l'articolo fu preordinato a suo tempo.

Da una parte si dice che bisogna tener conto anche degli idonei e abilitati e dei laureati che non sono nell'insegnamento. Si potrebbe però osservare: ci dobbiamo preoccupare anche di coloro che man mano si laureano e non sono nell'insegnamento. L'obiezione, quindi, ha due aspetti. Nel momento in cui stabiliamo lo stato giuridico del personale insegnante, non possiamo preoccuparci di coloro che non insegnano, solo perché hanno il titolo. Noi dobbiamo aver presente il personale insegnante che insegna, non quello che non insegna per una qualsiasi ragione non imputabile a noi. C'è anche il problema degli idonei e dei laureati che hanno insegnato, ed anche dei laureati che verranno. Però, questa legge è nell'interesse della scuola e della categoria che insegna. Pertanto, sono favorevole all'articolo come è nel testo, nel quale però bisogna precisare che si fa riferimento a una nuova sessione di esami.

Quanto al primo capoverso dell'emendamento Lozza, non vi è dubbio che esso comporta una spesa che deve essere prevista.

LOZZA. Posso ritirare questo comma.

PITZALIS. Esso va anche a nocumento della scuola, perché si utilizzano questi professori per l'assistenza alle presidenze e alle direzioni. Noi vogliamo che il personale insegnante abbia tutte le garanzie , ma che insegni, non che sia utilizzato per assistenza alle presidenze e alle direzioni, giacché sono sufficienti i presidi e i direttori a svolgere le mansioni loro demandate.

SORGI. Con sodisfazione ho preso atto del ritiro da parte del Governo dell'emendamento soppressivo dell'articolo 25.

Devo, poi, osservare che l'articolo 25 con la modifica proposta dall'onorevole Gui, mi sembra più ampio che non la prima parte dell'emendamento Lozza. Infatti, il collega Lozza parla di « professori non di ruolo in servizio nelle scuole secondarie statali »; quindi, fa riferimento solo a quelli che sono in servizio e non raggiunge lo scopo che vorrebbe raggiungere. Inoltre, introduce una limitazione perché dice: « laureati con un triennio di servizio nell'ultimo quinquennio », mentre in base all'articolo del disegno di legge tutti quelli che sono in servizio, anche se hanno un solo anno, sono ammessi a questi vantaggi fino all'espletamento della nuova sessione di esami. Di conseguenza è più ampio l'articolo del testo governativo.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Lozza, essa ci lascia perplessi. Sarebbe bene utilizzare in qualche modo nella scuola gli insegnanti che rimangono senza posto; ma indubbiamente questo aggrava la spesa, per cui sarebbe necessario sentire il parere della IV Commissione e, quindi, si rimanderebbe tutto alle calende greche.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Lozza di ritirare l'emendamento, lasciando l'articolo 25 come è nel testo, con l'aggiunta dell'emendamento Gui.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Quanto alle osservazioni dell'onorevole Lozza, mi rendo conto delle ragioni di opportunità che indurrebbero ad ammettere a questa stabilizzazione anche coloro che sono stati nella scuola. Però, rimane un problema che io ho posto e che mi pare non sia stato adeguamente valutato dall'onorevole Lozza, quello, cioè, degli abilitati che avranno il titolo quest'anno e degli altri che lo avranno l'anno venturo, avendo fatto l'esame. A questi rimarrebbe sbarrato l'accesso alla scuola perchè abbiamo sistemato i non abilitati. Con quali argomenti possiamo respingere dalla scuola gli abilitati di questo anno e quelli che saranno abilitati l'anno venturo, per far posto a coloro che hanno soltanto il titolo di aver prestato servizio nella scuola e non hanno l'abilitazione, quale che sia la ragione per la quale ne sono privi ?

Questo è il problema che noi come Governo riteniamo di dover prospettare proprio per il buon ordine della scuola. Queste conseguenze sono apparse dopo un'analisi profonda, può darsi che in un primo momento non si siano viste.

Comunque, il Governo si discosta dalla posizione inizialmente assunta ed ammette una norma transitoria, quindi entra nello spirito dell'emendamento Lozza che è appunto una norma transitoria. Ma tale norma deve essere adottata in maniera da non creare questa assurdità che non si può assolutamente giustificare: che coloro i quali hanno il solo titolo di aver insegnato per un certo numero di anni, senza la prescritta abilitazione, possono entrare di forza in questa graduatoria, mentre coloro che hanno il titolo legale dell'abilitazione possono essere messi da parte per un numero di anni che non si sa quanto possa essere grande; perchè passerà molto tempo prima che questa legge sia approvata dalla Camera e dal Senato e sia indetta una nuova sessione. Questa è la conseguenza che la Commissione deve evitare, restringendo per quanto possibile l'immissione di coloro che hanno l'abilitazione.

GUI, *Relatore.* Ricordo alla Commissione che è già pendente al Senato un disegno di

legge il quale prevede la possibilità di conseguire l'abilitazione anche senza una sessione di esami di abilitazione; ma semplicemente con una ispezione in servizio per coloro che abbiano un certo numero di anni di insegnamento. Pertanto, in base a questo progetto di legge di iniziativa governativa, c'è un'ulteriore possibilità di immettere i laureati nel ruolo degli abilitati, facendoli quindi usufruire di questa disciplina.

Anche il rilievo dell'onorevole Sorgi mi pare abbia il suo peso: in realtà l'articolo del disegno di legge, ammettendo tutti quelli che sono in servizio, senza limitazione, alla possibilità di avere l'incarico, è più largo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza mantiene il suo emendamento ?

LOZZA. Lo mantengo, ma ritiro il secondo comma, per quanto in esso, per superare la difficoltà, si potrebbe dire: « possono essere utilizzati ». Poiché le supplenze ci saranno, sarà stato previsto un onere per esse, e quindi questo comma non comporterebbe una ulteriore spesa. Così pure ci saranno gli assistenti nel settore dell'istruzione tecnica, di conseguenza l'onere previsto non verrebbe aumentato. Però, per evitare che si debba sentire in proposito il parere della IV Commissione, ritiro questo secondo comma.

Per il terzo comma, poi, sono d'accordo che si dica « entro una sessione » anziché « entro due sessioni ».

PRESIDENTE. Quindi, per l'articolo 25 vi è l'emendamento Lozza modificato come ha testè esposto il presentatore, e l'emendamento Gui che propone di aggiungere nel testo ministeriale la parola « nuova ». Lo emendamento Lozza è quello più lontano dal testo, quindi va votato prima. L'emendamento soppressivo del Governo, che sarebbe stato il più lontano di tutti, è stato ritirato.

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo Lozza, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Non essendo stato approvato il primo comma, cade anche il terzo. Il secondo era già stato ritirato.

Rimanendo l'emendamento Gui, metterò in votazione l'articolo per divisione.

LOZZA. Propongo che, all'inizio dell'articolo, dopo le parole « non si sia », si aggiungano le altre: « bandita ed »; si dovrebbe cioè dire: « e fino a quando non si sia bandita ed espletata ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 25, fino alle parole « non si sia » comprese.

(*È approvata*).

Ora, c'è l'emendamento Lozza, e poi quello Gui.

PITZALIS. O si dice « bandita » o si dice « espletata ». È logico che, a seconda che si usi l'una o l'altra parola, si intende: finché non sia ultimata questa sessione di abilitazione, o meno. Naturalmente dobbiamo tener presente la sessione in corso; sorge cioè il problema se questo articolo debba riguardare anche la sessione di esami di abilitazione in corso, oppure no. Io sarei d'avviso che l'articolo non debba valere per l'abilitazione in corso, in quanto questa è antecedente alla legge. Quindi, per conto mio, basta dire: « una nuova sessione ».

GUI, *Relatore*. Sono due le sessioni in corso, in base a quanto ci ha comunicato il Sottosegretario di Stato: una che è stata bandita molto tempo fa e il cui espletamento è pressocché alla fine, ed è probabilmente quella a cui ci si riferiva quando questo disegno di legge è stato presentato; l'altra che è stata bandita di recente, ma che è ben lungi dall'essere espletata. Se si introduce la parola « bandita », evidentemente si arriva ad una terza sessione. Questi professori laureati che hanno avuto due sessioni di abilitazione, una bandita molto tempo fa, l'altra recentemente, anche se non vi hanno partecipato, non perdono questo diritto, perché essi rimangono finché non sia stata espletata anche la seconda sessione; in altre parole, non perdono il diritto col solo fatto di non aver partecipato.

Quando diciamo: « finché non sia stata espletata una nuova sessione », diamo loro un respiro larghissimo, anche se non hanno partecipato. Se invece diciamo: « finché non si sia bandita una nuova sessione », allora andiamo veramente molto in là.

SORGI. Si può essere d'accordo col relatore. Però, vi saranno degli insegnanti che non hanno fatto la domanda ed ai quali bisognerebbe dare la possibilità di partecipare a questa sessione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una grandissima differenza comporta l'uso della parola « bandita » rispetto ad « espletata ». Dire « bandita » significa che la procedura per una nuova sessione deve essere iniziata dal principio, poiché sono in corso, non ancora espletate, due sessioni – una che praticamente sta concludendosi, e l'altra che ancora non è iniziata,

anche se i termini per la presentazione delle domande sono da tempo trascorsi – prima che si possa espletare una nuova sessione di abilitazione che non sia stata ancora bandita, passeranno parecchi anni. Si verificherà allora quell'ingiustizia sulla quale ho già richiamato l'attenzione della Commissione: che cioè, degli insegnanti abilitati – quelli che hanno ottenuto l'abilitazione quest'anno e quelli che l'avranno in seguito alla sessione che è già indetta anche se non iniziata – dovranno fare anticamera ed aspettare, lasciando il posto ad altri che, pur avendo avuto la possibilità di ottenere l'abilitazione, perché se avevano un incarico potevano presentarsi, non si sono presentati, oppure non sono riusciti. Questo si deve evitare. Già commettiamo una grave irregolarità nei riguardi di coloro che avranno l'abilitazione quest'anno e che non hanno un incarico, poiché essi sono in una condizione di inferiorità rispetto a quelli che non hanno l'abilitazione ed hanno il posto. Facciamo che questa irregolarità sia contenuta più che è possibile, sia limitata a questa sola sessione di esami di abilitazione. L'espressione « bandita », invece, aggrava notevolmente le conseguenze della norma e ci riporta praticamente a molti aspetti dell'emendamento Lozza che è stato respinto dalla Commissione.

SORGI. Si potrebbero riaprire i termini.

PRESIDENTE. Non è possibile. Questa è una questione affatto estranea al progetto di legge.

PITZALIS. Questo articolo 25 fu fatto nella previsione che gli esami di abilitazione si svolgessero regolarmente ogni anno; invece, non sono stati banditi esami di abilitazione, ma concorsi esami di Stato, il che è un'altra cosa. Quando si studiava questa legge, contemporaneamente si studiava anche quella che distaccava l'esame di abilitazione dal concorso a cattedra, e allora, poiché ogni anno si farebbe l'esame di abilitazione, non saremmo mai incorsi nella irregolarità di cui parla il Sottosegretario. Di ciò non hanno colpa gli interessati. Si può verificare un altro caso limite: vi possono essere dei laureati che insegnano quest'anno, quando la legge viene emanata, e che non hanno potuto partecipare al concorso essendo scaduti i termini prima della loro laurea. Questo articolo 25 renderebbe inoperante per loro la legge. Ecco perché pensiamo che la legge debba guardare al futuro, non al presente. Pertanto, propongo che si dica: « finché non si sia bandita una nuova sessione ».

PRESIDENTE. Votiamo ora l'emendamento aggiuntivo Lozza che tende ad inserire dopo le parole « non si sia » le altre « bandita ed ». Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione la parola « espletata » del testo stampato.

(*È approvata*).

Viene ora l'emendamento Gui.

SORGI. Dichiaro di votare a favore dell'inserimento della parola « nuova », poiché se diciamo: « finché non si sia espletata una nuova sessione », in fondo è come se dicessimo: « finché non si sia bandita ed espletata ». Se è una nuova sessione, non è quella già bandita.

RESTA. L'aggiunta della parola « nuova » è preclusa dalla votazione che abbiamo fatto, poiché se diciamo « una nuova sessione », significa che deve essere bandita.

LOZZA. Come è possibile tagliare la strada a chi è entrato nell'insegnamento e non ha avanzato la domanda per la sessione in corso ? Per garantire questo diritto bisogna necessariamente far riferimento a una nuova sessione. Oppure, come diceva il collega Sorgi, il Ministero dovrà riaprire i termini.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che quando la Commissione ha respinto il termine « bandita », ha precluso questa interpretazione della parola « nuova », perché la spiegazione data per « bandita » era proprio questa.

RESTA. Vogliamo fare riferimento alla sessione in corso, oppure no ?

PITZALIS. Noi vogliamo un'altra sessione.

RESTA. Se si voleva aspettare una nuova sessione, bastava dire « bandita », perché vi deve essere il bando. In corso vi sono due sessioni, bandite ma non espletate. Se con l'aggiunta di « nuova » si vuole attendere un'altra sessione, l'emendamento è precluso dalla votazione precedente.

GUI, *Relatore*. Se questo è il senso dell'emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Questo articolo fu predisposto quando c'era una sessione in corso, mentre ora ce ne sono due.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo sia interesse di tutti che non restino equivoci al riguardo. Siccome sono in corso praticamente due sessioni di abilitazione, ritengo sia nello spirito della votazione precedente, oltre che opportuno per

eliminare ogni dubbio, precisare nel modo seguente: « sino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione indetta nel 1953 », che è la seconda delle due in corso.

LOZZA. E chi non ha fatto domanda?

CARONIA. Ne resta escluso.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Resta e del Sottosegretario l'aggiunta della parola « nuova » è preclusa, quindi non posso mettere in votazione l'emendamento.

LOZZA. Sarà necessario un ricorso al Consiglio di Stato per far riaprire i termini.

PRESIDENTE. La questione della riapertura dei termini riguarda esclusivamente l'autorità amministrativa.

L'onorevole Sottosegretario propone che nell'articolo si precisi: « la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953 », per chiarire che non si tratta della sessione bandita nel 1949, ma di quella bandita ultimamente, la quale verrà espletata probabilmente tra tre anni.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte restante dell'articolo 25.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 25 è quindi il seguente:

« Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande ».

C'è ora un articolo 25-*bis*, nuovo, proposto dall'onorevole Gui:

« Per il primo triennio di applicazione della presente legge sono valide le tabelle di valutazione fissate con le ordinanze ministeriali 14 e 20 marzo, 9 e 17 aprile 1953.

I professori aventi diritto a conseguire l'incarico secondo le disposizioni della presente legge e che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1953-54, sono considerati incaricati secondo le norme ed agli effetti della presente legge ».

Prego l'onorevole Gui di illustrare l'emendamento.

GUI, *Relatore*. Il mio parere, condiviso da altri, è che si debba chiarire cosa avviene nel momento in cui entra in vigore la legge, nei riguardi dei professori che sono abilitati e in servizio. Se non si dice che questa disciplina degli incarichi varrà dal momento dell'entrata in vigore della legge in poi, i professori che quest'anno sono stati chiamati incaricati, non avrebbero diritto alla conferma all'entrata in vigore della legge, perchè in base ad essa la parola « incarico » ha un senso nuovo e quello che aveva in passato è totalmente abrogato. Di conseguenza se vogliamo, come si propone l'articolo, che i professori i quali hanno avuto quest'anno l'incarico secondo le tabelle emanate l'anno scorso, possano essere confermati, e che quindi la legge entri in vigore subito nella pienezza delle sue applicazioni, cioè con il diritto per gli insegnanti di avere la conferma, è necessario aggiungere questo emendamento che chiarisce. Esso rende valide le tabelle fatte l'anno scorso per il primo triennio, secondo quello che stabilisce la legge all'articolo 2, dove è detto che le tabelle ministeriali hanno validità fino a un triennio. Il triennio comincia dall'anno scorso. Secondo quelle tabelle i professori che, in base ai criteri di questa legge, possono essere considerati incaricati, quest'anno avranno diritto alla conferma, all'entrata in vigore della presente legge. Altrimenti si rinvia tutto di un anno.

LOZZA. Approvato l'articolo 25 nel testo, non c'è che da approvare l'articolo 25-*bis*.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo che si aggiunga: « e che abbiano riportato la qualifica di buono ». È un emendamento di scarso peso, ma serve a confermare la norma approvata nell'articolo precedente.

GUI, *Relatore*. L'aggiunta non è necessaria perchè già nell'articolo si dice: « secondo le disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

« Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 si applicano anche agli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte ».

GAUDIOSO. In questo articolo bisognerebbe aggiungere anche i licei musicali.

PITZALIS. I licei musicali sono compresi nei licei artistici.

TITOMANLIO VITTORIA. Per questo articolo furono presi contatti con la direzione competente e conseguentemente si decise di stilarlo come è riportato nel disegno di legge.

LOZZA. Non vedo perchè non si faccia riferimento anche all'articolo 16 che riguarda le sanzioni disciplinari. Bisognerebbe aggiungerlo.

GUI, *Relatore*. Probabilmente gli articoli 16 e 17 saranno stati omessi in conseguenza del particolare ordinamento di questi istituti.

TITOMANLIO VITTORIA. È proprio questo il motivo dell'omissione. La direzione competente ha fatto notare che gli incarichi dati nei conservatori sono regolati da norme molto diverse da quelle che valgono per le altre scuole.

LOZZA. Ma perché escludere le sanzioni ?

GUI, *Relatore*. Vi saranno altre sanzioni.

PRESIDENTE. Votiamo l'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo fino al numero « 15 ».

(*È approvata*).

Viene ora la proposta Lozza di inserire anche il numero 16.

GUI, *Relatore*. Francamente sono contrario a fare aggiunte alla cieca. Se l'articolo è stato stilato d'accordo con il Ministero e sono stati esclusi gli articoli 16 e 17, ci deve essere un motivo relativo al particolare ordinamento di tali istituti.

TITOMANLIO VITTORIA. Gli insegnanti dei conservatori non dipendono dai provveditori agli studi.

LOZZA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il resto dell'articolo 26 nel testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

« Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5, previsto in lire 25 milioni, sarà provveduto mediante riduzione, per l'importo di lire 5 milioni ciascuno, degli stanziamenti dei capitoli 78, 116, 122, 125 e 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziari 1953-54 e degli esercizi finanziari successivi ».

LOZZA. In questo articolo in sede di coordinamento bisogna sostituire all'esercizio 1953-54 quello 1954-55; di conseguenza cambia il numero dei capitoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 con l'intesa che all'esercizio 1953-54 va sostituito l'esercizio 1954-55 ed il numero dei capitoli va mutato facendo riferimento al nuovo bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

« Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge ».

LOZZA. Propongo che si dica « tutte le disposizioni » perché non vorrei poi trovare qualche decreto, qualche regolamento in contrasto con questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con l'aggiunta della parola « tutte ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del testo.

(*Così rimane stabilito*).

Ci sono ora due ordini del giorno, uno presentato dall'onorevole Gui, l'altro dagli onorevoli Lozza, Malagugini, e Natta, sul trattamento economico dei professori non di ruolo, che sono identici.

Do lettura del testo:

« La VI Commissione, considerando che il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo debba essere risolto in modo completo, invita il Ministro a presentare un progetto che, completando il disegno di legge n. 450, stabilisca il trattamento economico del personale insegnante non di ruolo ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno, con l'intesa che esso recherà le firme di tutti i presentatori.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue ». (733)

Presenti e votanti. 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni all'Università di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima ». (734)

Presenti e votanti. 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ». (450)

Presenti e votanti. 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Bernieri, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, D'Ambrosio, Della Seta, D'Este Ida, Diecidue, Fabriani, Gaudioso, Gui, La Rocca, Malagugini, Marzano, Marconi, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI